



Berna, 11.03.2022

Spiegazioni

Articolo 24a dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Fin dal primo rapporto sul governo d'impresa pubblicato nel 2006, il Consiglio federale si occupa del governo d'impresa delle unità rese autonome della Confederazione e il relativo modello di gestione strategica viene costantemente perfezionato. In questo contesto, l'8 giugno 2018 l'Esecutivo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ovvero l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), in collaborazione con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), di sottoporre a una verifica esterna la prassi dell'orientamento strategico delle imprese parastatali che forniscono prestazioni di servizi sul mercato. Nel loro rapporto del 26 aprile 2019¹, gli esperti sono giunti a conclusioni sostanzialmente positive: l'orientamento strategico, lo scambio di informazioni, gli strumenti disponibili e il modello duale di proprietà si sono rivelati in linea di massima efficaci. Nella prassi il modello funziona generalmente bene.

Il Consiglio federale si è soffermato sulle raccomandazioni del rapporto del gruppo di esperti nella seduta del 26 giugno 2019, in occasione della quale ha stabilito l'attuazione delle stesse e ha definito l'ulteriore procedura. Il Consiglio federale ha deciso di sancire in modo più incisivo a livello legislativo nell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) la ripartizione dei compiti tra i dipartimenti competenti e il DFF (AFF)³. Questa modifica dell'OLOGA riprende nel modo più ampio possibile l'attuale prassi.

Secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale definisce in un'ordinanza la struttura dell'Amministrazione federale in uffici e l'attribuzione a questi ultimi di settori di attività e compiti. Il Consiglio federale stabilisce inoltre le competenze delle unità amministrative (art. 47 cpv. 2 LOGA). La modifica intende quindi completare l'OLOGA nell'ottica di una regolamentazione generale. Successivamente potranno essere aggiornate all'occorrenza anche le ordinanze sull'organizzazione dei dipartimenti, stabilendo eventualmente disposizioni specifiche per ciascuna unità.

1.2 Orientamento strategico inerente alla politica di proprietario quale parte della vigilanza del Consiglio federale

Gli scorpori di compiti sono consentiti solo a determinate condizioni. Oltre a una base legale sufficientemente precisa, ossia l'articolo 178 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)⁵ secondo la prassi e la dottrina tali scorpori devono rispondere al pubblico interesse (art. 5 cpv. 3 Cost.) e devono essere garantiti la protezione legale (art. 29a Cost.) e l'adempimento dei compiti, in particolare tramite idonei strumenti e strutture di vigilanza⁶.

Secondo l'articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni

¹ www.efv.admin.ch > Temi > Politica finanziaria, basi > Governo d'impresa > Basi > Documenti.

² RS 172.010.1

³ Cfr. anche il [comunicato stampa del Consiglio federale](#) del 26.6.2019.

⁴ RS 172.010

⁵ RS 101

⁶ G. Biaggini, *St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung*, art. 178 N 29 Cost. Gli strumenti e le strutture di vigilanza devono consentire di individuare per tempo i problemi e di reagire agli sviluppi sfavorevoli.

all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. Pertanto, è in primo luogo responsabilità del legislatore stabilire tali strumenti e strutture di vigilanza, ossia emanare le «disposizioni particolari».

Oltre al legislatore, anche il Consiglio federale è soggetto a un obbligo quale istanza di vigilanza. In questa funzione è responsabile del fatto che l'unità scorporata sia in condizione di svolgere il proprio mandato legale. Quale istanza di vigilanza, il Consiglio federale deve poter approfondire eventuali lacune e fare in modo che l'unità scorporata adempia correttamente i propri compiti assegnati per legge (corretto funzionamento dell'unità scorporata nel suo complesso). In caso di scorporo dell'adempimento dei compiti non può essere delegata simultaneamente anche la responsabilità per il corretto funzionamento dell'unità resa autonoma⁷. Con lo scorporo dell'adempimento dei compiti a unità rese autonome, la responsabilità della Confederazione si trasforma da responsabilità per l'adempimento autonomo del compito a responsabilità di garanzia. Nel suo ruolo di garante, la Confederazione è responsabile del fatto che sia assicurato l'adempimento dei compiti. Su questo si fonda la proprietà della Confederazione delle unità rese autonome⁸.

Una base essenziale per la vigilanza o il controllo e l'orientamento strategico da parte del Consiglio federale è rappresentata dagli obiettivi strategici (art. 8 cpv. 5 LOGA). La vigilanza o il controllo del Consiglio federale sull'Amministrazione federale decentralizzata sono parte integrante dei suoi compiti di direzione (cfr. art. 24 OLOGA). Rispetto alle unità rese autonome, il Consiglio federale esercita la cosiddetta vigilanza sull'insieme (cfr. art. 2 cpv. 4 LOGA)⁹. Contrariamente alla vigilanza specialistica e gerarchica, il Consiglio federale non può quindi emanare istruzioni sulle materie per le quali le unità rese autonome godono di autonomia. Tuttavia, nessuna attività statale si sottrae completamente alla vigilanza¹⁰.

Mentre nel caso della vigilanza specialistica (delegata agli uffici) l'attenzione si concentra sull'interesse pubblico relativo all'adempimento dei compiti, per il ruolo di proprietario sono rilevanti non solo considerazioni di politica finanziaria, istituzionale e statale, ma anche di carattere economico-aziendale (garanzia dell'adempimento dei compiti in una prospettiva globale a lungo termine). Le disposizioni inerenti alla politica di proprietario sono principalmente di natura politico-strategica, mentre dal punto di vista della vigilanza specialistica l'attenzione si concentra su disposizioni tecnico-operative. Di conseguenza, possono sorgere anche conflitti di obiettivi tra la vigilanza inerente alla politica di proprietario e la vigilanza specialistica¹¹.

Si possono dunque trarre le seguenti conclusioni: la vigilanza e l'orientamento strategico del Consiglio federale in quanto proprietario relativamente alle unità rese autonome avviene sulla base degli obiettivi strategici a medio termine del Consiglio federale stesso e nel rispetto di una prospettiva globale politico-strategica. Quest'ultima garantisce tanto l'orientamento strategico da una prospettiva di «gruppo Confederazione» quanto la considerazione delle esigenze della vigilanza specialistica. La vigilanza e l'orientamento strategico inerenti alla

⁷ G. Biaggini, *Rechtsgutachten für die GPK zur Frage der Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer Oberaufsicht im Bereich des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats*, 26.8.2013, pag. 33, 57, 62 seg., 64.

⁸ Rapporto del Consiglio federale del 13.12.2018 in adempimento del postulato Abate [18.4274](#) (di seguito «rapporto Po. Abate»), n. 3.2.

⁹ I destinatari sono gli organi dell'unità resa autonoma, non le singole persone che li compongono.

¹⁰ Rapporto esplicativo sul governo d'impresa, pag. 57 seg. (in particolare sui concetti di vigilanza e controllo): [www.efv.admin.ch](#) > Temi > Politica finanziaria, basi > Governo d'impresa > Basi > Documenti; T. Säggerer, *Kommentar zum Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG*, art. 8 N 46 segg.; A. Stöckli, *Behördenmitglieder in den obersten Führungs- und Aufsichtsgremien von öffentlichen Unternehmen*; diss. 2012, pag. 207 segg. e 242 seg.; P. Freudiger, *Anstalt oder Aktiengesellschaft?* diss. 2016, pag. 95.

¹¹ L'orientamento strategico relativo all'adempimento dei compiti da parte del Consiglio federale quale proprietario non si riferisce soltanto ai compiti federali delegati, bensì anche alle attività e ai compiti privati assunti dalle unità rese autonome in un contesto di concorrenza con i privati. Cfr. rapporto sul governo d'impresa, FF **2006** 7545 7605, nota 73.

politica di proprietario devono essere espletati direttamente dal Consiglio federale¹². Nell'ambito dell'orientamento strategico, l'Esecutivo è responsabile delle condizioni quadro a livello legale (in particolare l'emanazione di ordinanze, l'eventuale richiesta di modifica della legislazione) e funge da autorità di vigilanza generale, non soltanto nei confronti dei dipartimenti in quanto unità dell'Amministrazione federale centrale (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost., art. 8 cpv. 4 LOGA), ma anche nei confronti dell'unità scorporata (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost., art. 8 cpv. 4 LOGA, nonché le norme in materia di vigilanza contenute nelle disposizioni organizzative).¹³ In questo contesto, l'integrazione della ripartizione dei compiti della Confederazione relativamente alle unità rese autonome va inserita tematicamente nell'ambito della vigilanza sull'amministrazione. Appare quindi opportuno completare l'OLOGA inserendo l'articolo 24a nel capitolo 3 (Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione), sezione 5 (Vigilanza), precisamente dopo l'articolo 24.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Osservazioni preliminari

Le disposizioni dell'articolo 24a seguono in sintesi la gerarchia degli attori coinvolti in relazione alle unità rese autonome della Confederazione:

- il capoverso 1 stabilisce la responsabilità globale del Consiglio federale¹⁴;
- il capoverso 2 stabilisce i compiti dei dipartimenti con il più stretto legame, così come quelli dell'AFF;
- il capoverso 3 riguarda l'obbligo dei dipartimenti di coinvolgere altri dipartimenti e altre unità amministrative;
- le competenze all'interno dei dipartimenti sono menzionate nel capoverso 4;
- il capoverso 5 sancisce la competenza dell'AFF in merito all'elaborazione delle basi e al coordinamento nella redazione dei rapporti.

2.2 Capoverso 1

La vigilanza e l'orientamento strategico delle unità rese autonome fanno parte dei compiti di direzione del Consiglio federale. Ciò riguarda le unità rese autonome secondo l'articolo 8 capoverso 5 LOGA. Si tratta di persone di diritto pubblico o privato

- non appartenenti all'Amministrazione federale centrale,
- istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e
- incaricate di compiti amministrativi.

Secondo l'articolo 8 capoverso 5 LOGA, rientra in questo ambito anche il settore dei politecnici federali. Nel rapporto annuale sul governo d'impresa presentato dal Consiglio federale al

¹² Rapporto 2006 sul governo d'impresa, FF **2006** 7545 7607; rapporto Po. Abate, n. 2.

¹³ G. Biaggini, *Rechtsgutachten*, ibid., pag. 11. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha ribadito a più riprese che il Consiglio federale dovrebbe svolgere più attivamente il proprio ruolo di ente proprietario nel settore della direzione strategica e della vigilanza: rapporto del 28.8.2018 «Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS», n. 4.2, FF **2018** 6603 6622–6624; rapporto della CdG-S del 12.11.2019 «Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA – Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare», n. 8.2.2 (di seguito «rapporto CdG AutoPostale»), FF **2020** 6305.

¹⁴ Cfr. anche quanto esposto in merito alla responsabilità globale del Consiglio federale al n. 1.2.

Parlamento sono riportate le unità rese autonome della Confederazione¹⁵.

In quanto proprietario, la Confederazione può disporre delle possibilità di influenza e controllo secondo il proprio modello e i propri strumenti di gestione strategica. Questi ultimi comprendono in particolare le basi legali (gestione a lungo termine), gli obiettivi strategici (gestione a medio termine), così come i colloqui con il proprietario, che si svolgono in linea di massima ogni tre mesi (gestione a breve termine)¹⁶.

Come menzionato in precedenza, nel proprio ruolo di proprietario e garante (cfr. n. 1.2) la Confederazione si trova in una posizione di potenziale contrasto con i suoi altri ruoli in materia di vigilanza specialistica, di vigilanza sull'economia e di vigilanza sulla sicurezza, così come eventualmente quale committente di prestazioni oppure fornitore di sussidi e concessioni. Per il processo decisionale relativo ad affari inerenti alla politica di proprietario, questi diversi interessi devono essere presentati in modo trasparente al Consiglio federale¹⁷. Conoscerli consente di prendere le decisioni in maniera globale (cfr. art. 32 LOGA) e definendo le priorità in modo consapevole. In virtù della propria responsabilità globale, solo il Consiglio federale può prendere decisioni ponderando i conflitti di obiettivi in una prospettiva trasversale rispetto agli uffici e ai dipartimenti. All'Esecutivo spetta dunque il ruolo di proprietario e la corrispondente competenza decisionale. Non è possibile delegare queste decisioni a livelli amministrativi inferiori¹⁸.

I corrispondenti diritti e obblighi del Consiglio federale derivano in particolare dalle disposizioni organizzative emanate dal Parlamento in merito all'unità in questione ed eventualmente al diritto della società anonima¹⁹. Ciò comprende ad esempio l'emanazione o l'approvazione degli obiettivi strategici, la nomina e la revoca degli organi societari, la modifica degli statuti (a seconda dell'unità), le disposizioni sull'impiego dell'utile netto e la costituzione di riserve, l'approvazione (a seconda dell'unità) delle ordinanze sul personale e sugli emolumenti ecc. L'attuale modello di gestione strategica tiene già conto di tutto ciò. Il capoverso 1 riflette pertanto lo stato attuale.

2.3 Capoverso 2

I dipartimenti hanno il compito di fornire sostegno al Consiglio federale nello svolgimento dei suoi compiti (preparazione ed esecuzione; cfr. art. 177 cpv. 2 Cost.). Ciò comprende anche il sostegno al Consiglio federale nell'adempimento dei suoi compiti di vigilanza nei confronti delle unità rese autonome (cfr. anche art. 187 cpv. 1 lett. a Cost.)²⁰. Il dipartimento che ha il più stretto legame con l'unità in questione espleta dunque la vigilanza su mandato del Consiglio federale, esercita i diritti del proprietario e funge da interlocutore per gli organi di direzione²¹ (cpv. 2).

Il dipartimento con il più stretto legame rappresenta il Consiglio federale quale proprietario di fronte al Parlamento, alle Commissioni parlamentari e all'opinione pubblica. È ad esempio responsabile per l'elaborazione o la modifica delle disposizioni organizzative, l'elaborazione degli obiettivi strategici, la preparazione degli affari relativi alle nomine e la gestione delle

¹⁵ Cfr. <https://www.efv.admin.ch> > Temi > Governo d'impresa > Rapporto del Consiglio federale.

¹⁶ Rapporto sul governo d'impresa, FF **2006** 7545 7678; rapporto Po. Abate, n. 2.1.1.

¹⁷ Cfr. anche le richieste della CdG-S nel caso di AutoPostale relativo alla creazione di un piano per individuare e risolvere i conflitti di obiettivi (v. nota 13).

¹⁸ Rapporto sul governo d'impresa, FF **2006** 7545 7601, 7606.

¹⁹ Rapporto sul governo d'impresa, FF **2006** 7545 7601. Cfr. anche il modello di atti normativi per gli istituti che forniscono prestazioni di servizi a carattere monopolistico (art. 23), il modello di atti normativi per istituti con compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza (art. 22), così come le corrispondenti norme nelle disposizioni organizzative.

²⁰ G. Biaggini, *ibid.*, pag. 37; rapporto CdG AutoPostale, n. 8.2.2.3.

²¹ G. Biaggini, *ibid.*, nota 76 con rimando al messaggio IFSN, FF **2006** 8133: «Nella pratica il Dipartimento assume la vigilanza nei settori che gli sono più prossimi. Nel caso in questione si tratta del DATEC, che ci sottopone le proposte riguardanti l'Ispettorato».

relazioni d'interesse dei membri degli organi direttivi superiori, la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi, la risposta agli interventi in riferimento alle unità rese autonome, i processi legislativi e le domande concernenti il servizio pubblico e il servizio universale. Ciò comprende la vigilanza (sull'insieme)²² relativa alle unità rese autonome (incluso il regolare svolgimento dei colloqui con il proprietario). Nonostante in virtù degli ambiti di autonomia delle unità rese autonome (cfr. art. 24 cpv. 3 OLOGA) sussistano alcuni obblighi di cautela, è soggetto alla vigilanza in particolare il regolare andamento degli affari (compreso il controllo dei risultati e dell'efficienza). Ciò comprende una verifica dell'adempimento dei compiti non solo a livello quantitativo, ma anche qualitativo²³. Il dipartimento con il più stretto legame organizza i colloqui con il proprietario, tiene i contatti con gli organi di direzione delle unità e funge da interlocutore per queste ultime. I contatti informali devono essere limitati al minimo²⁴.

Già oggi l'allegato 1 dell'OLOGA attribuisce esplicitamente le unità rese autonome (a eccezione della maggioranza delle società anonime, cfr. art. 6 cpv. 3 OLOGA) a un dipartimento. Il più stretto legame delle unità rese autonome con il dipartimento risulta pertanto dall'attribuzione secondo l'allegato 1 dell'OLOGA. Per la maggioranza delle società anonime, come già avviene il più stretto legame è determinato in base alla vicinanza del compito dell'unità in termini di contenuti rispetto al corrispondente dipartimento (competente). La colonna 1 dell'allegato 3 dell'OLOGA precisa l'unità amministrativa competente all'interno del dipartimento con il più stretto legame²⁵. In linea di massima, dunque, ogni unità resa autonoma è attribuita a un dipartimento. Fanno eccezione Skyguide e Identitas SA. Con la costituzione di Skyguide sono stati accorpati i servizi della navigazione aerea civili e militari. Per questo motivo, nel caso di Skyguide ci sono due dipartimenti responsabili: il DATEC si occupa principalmente del settore civile, il DDPS in primo luogo di quello militare. Considerati gli ambiti dei compiti legali di Identitas SA, la competenza spetta congiuntamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Il dipartimento con il più stretto legame e l'AFF si dividono i lavori di preparazione e coordinamento degli affari inerenti alla politica di proprietario nei riguardi delle unità che forniscono prestazioni di servizi sul mercato e delle unità che forniscono prestazioni di servizi a carattere monopolistico e nel contempo rivestono grande importanza per le finanze della Confederazione (modello duale)²⁶. Attualmente ciò riguarda Swisscom, La Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere (FFS), Skyguide, le società della RUAG, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) e il settore dei PF. Il dipartimento con il più stretto legame e l'AFF esercitano congiuntamente i diritti del proprietario su queste unità e collaborano alla preparazione e al coordinamento di questi affari (cfr. art. 15 OLOGA). Questa attuale prassi è riportata e sancita nella colonna 2 dell'allegato 3 dell'OLOGA.

Il fatto che i diritti del proprietario sulle unità nel modello duale siano esercitati congiuntamente dal dipartimento competente e dall'AFF dipende dal legame di quest'ultima (in particolare la rilevanza per le finanze federali se le unità rese autonome sono finanziate tramite aiuti finanziari o indennità, oppure se la Confederazione assume parte dei rischi imprenditoriali, ad es. in base a diritti di partecipazione²⁷). L'AFF si esprime in particolare sugli affari inerenti alla politica di proprietario che hanno o potrebbero avere conseguenze finanziarie per la

²² Cfr. quanto esposto in merito alla vigilanza sull'insieme al n. 1.2 e all'art. 8 cpv. 3 LOGA.

²³ T. Sägger, *Kommentar zum Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG*, art. 8 N 49.

²⁴ Cfr. rapporto Po. Abate, pag. 15.

²⁵ Cfr. n. 2.3, come pure le ordinanze sull'organizzazione dei dipartimenti: art. 16d, 16e, 16f OOrg-DFI (RS **172.212.1**); art. 28, 29, 29a e 29d Org-DFGP (RS **172.213.1**); art. 3 cpv. 1 OOrg-DDPS (RS **172.214.1**); le competenze all'interno di DFI, DFGP e DDPS non sono tuttavia disciplinate. Art. 1 cpv. 3 lett. f n. 3, art. 7 cpv. 2 lett. g, art. 8 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. c Org-DFF (RS **172.215.1**); non è disciplinata la competenza del DFF per i lavori di base e il coordinamento dei rapporti nell'ambito del governo d'impresa della Confederazione. Art. 4 cpv. 1 lett. f Org-DEFR (RS **172.216.1**); art. 5 cpv. 2 Org-DATEC (RS **172.217.1**).

²⁶ Rapporto sul governo d'impresa, n. 6.3.2, FF **2006** 7545 7606; rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale Iv. Pa. 07.494, FF **2010** 2933 2956 segg.

²⁷ Sussiste qui un'interfaccia con la gestione dei rischi della Confederazione, per il cui coordinamento è responsabile anche l'AFF.

Confederazione. Questi temi comprendono tra l'altro: dotazione di capitale, ricapitalizzazione, compravendita di azioni, misure di risanamento di ampia portata, emolumenti, sussidi, casse pensioni, costituzione e impiego di riserve, distribuzione di utili, responsabilità, gestione dei rischi, compliance, presentazione dei conti, coordinamento dei rapporti, basi concettuali e rispetto delle basi del governo d'impresa della Confederazione. Inoltre, sulla scorta della pluriennale esperienza nell'elaborare disposizioni organizzative e nell'affrontare questioni di principio nell'ambito del governo d'impresa²⁸ (in particolare diritto delle società anonime, atti relativi a sussidi e disposizioni organizzative), l'AFF ha accumulato apposite competenze.

2.4 Capoverso 3

Tutte le unità rese autonome hanno legami con altri dipartimenti e altre unità amministrative. Nelle questioni di diritto del personale, ad esempio, è indispensabile coinvolgere l'Ufficio federale del personale (UFPER) nell'ambito degli affari inerenti alla politica di proprietario. Ciò riguarda in particolare la presentazione di rapporti sulla gestione del personale delle unità rese autonome della Confederazione, i cui rapporti di lavoro sono assoggettati alla legge del 24 marzo 2000²⁹ sul personale federale o si basano su una legge speciale di diritto pubblico sotto la responsabilità superiore del Consiglio federale. Se sono interessati immobili della Confederazione concessi in uso alle unità scorporate, occorre coinvolgere anche l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica³⁰. Laddove opportuno e necessario, nei singoli casi bisogna ricorrere anche ad altre unità amministrative.

Il *capoverso 3* chiarisce nel contesto dell'articolo 14 OLOGA (obbligo di collaborazione, informazione reciproca e assistenza) che i dipartimenti con il più stretto legame devono coinvolgere nella preparazione gli altri dipartimenti e le altre unità amministrative interessati. Ciò richiede un tempestivo coinvolgimento e una completa informazione e corrisponde in gran parte alla prassi consolidata.

2.5 Capoverso 4

In considerazione della varietà dei ruoli della Confederazione (cfr. n. 1.2), all'interno dei dipartimenti con il più stretto legame è necessario fare in modo che i conflitti d'interesse siano evitati il più possibile o resi trasparenti a beneficio del Consiglio federale (decisore politico). Ciò viene assicurato assegnando i compiti di proprietario a un'unità nel dipartimento che non svolge né le funzioni di vigilanza specialistica né di vigilanza sull'economia o sulla sicurezza e che non assume il ruolo di committente di prestazioni oppure di fornitore di sussidi, concessioni o autorizzazioni³¹. Nella maggior parte dei casi, solo la segreteria generale soddisfa tali condizioni. Pertanto, questo compito va di norma collocato presso la segreteria generale interessata e separato dagli altri ruoli citati del rispettivo dipartimento. Le segreterie generali hanno la competenza e la responsabilità dell'immediato adempimento dei compiti secondo il *capoverso 2*.

Eccezionalmente, secondo questo *capoverso 4* i dipartimenti possono delegare la competenza delle segreterie generali a segreterie di Stato o uffici federali come avviene già oggi in singoli casi³², a condizione che questi ultimi siano più idonei perché ad esempio dispongono delle

²⁸ Creazione di modelli di atti normativi in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), collaborazione sostanziale in tutti i progetti di scorporo e le revisioni di disposizioni organizzative degli ultimi 15 anni, partecipazione a organismi specializzati dell'OCSE, coordinamento dei rapporti sul governo d'impresa, risposta a numerosi interventi e richieste nell'ambito del governo d'impresa.

²⁹ RS **172.220.1**

³⁰ Riguarda in particolare il settore dei PF, il Museo nazionale svizzero e l'Istituto federale di metrologia.

³¹ Rapporto sul governo d'impresa, FF **2006 7545 7602 e 7606**; rapporto del gruppo di esperti «Beurteilung der Corporate Governance des Bundes anhand der Analyse von vier Unternehmen» del 26.6.2019 (di seguito «rapporto di esperti 2019 sul governo d'impresa»).

³² Segreteria di Stato dell'economia: ASRE, SIFEM; Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: FINMA.

necessarie conoscenze e risorse. Tali deleghe sono consentite, ma possono avvenire solo se è possibile escludere in ogni caso i conflitti d'interesse summenzionati³³.

Le segreterie generali devono provvedere al coordinamento interno ai dipartimenti nelle questioni relative al governo d'impresa. Al riguardo, esse devono in particolare raccogliere tempestivamente le informazioni rilevanti per il proprietario presso gli uffici competenti (che ad es. sono responsabili dell'ordinazione di prestazioni nel settore di competenza) o presso le autorità di vigilanza specifiche del settore e, se del caso, coinvolgere in maniera idonea tali uffici e autorità (ad es. per temi specifici nel quadro dei colloqui preparatori). Il confronto con gli uffici competenti e le autorità di vigilanza specifiche del settore è limitato a casi specifici. Al fine di impedire o ridurre i conflitti d'interesse occorre evitare un coinvolgimento permanente di questi servizi nei colloqui con il proprietario³⁴.

Il capoverso 4 concretizza la norma del capoverso 2 a livello di segreterie generali e uffici, come richiesto dalla CdG-S e proposto nel rapporto di esperti 2019 sul governo d'impresa³⁵.

2.6 Capoverso 5

L'AFF provvede a elaborare e sviluppare le basi per la vigilanza e l'orientamento strategico delle unità rese autonome della Confederazione («Public Corporate Governance»). A tale scopo collabora con altri servizi federali interessati, ad esempio con l'UFG nel caso dei modelli di atti normativi e delle relative spiegazioni. Lo status quo viene quindi sancito a livello legislativo.

Le basi del governo d'impresa della Confederazione comprendono ad esempio la redazione di rapporti in adempimento a interventi parlamentari, l'aggiornamento dei modelli esistenti e l'elaborazione di nuovi modelli (ad es. obiettivi strategici, requisiti che devono soddisfare i membri dei consigli d'amministrazione e d'istituto, statuti, atti normativi e relative spiegazioni). In questo modo si vuole garantire che le unità rese autonome siano gestite e controllate secondo principi di «Public Corporate Governance» per quanto possibile uniformi (coordinamento nel settore del governo d'impresa). Nell'ottica dell'uniformità dei rapporti sul governo d'impresa della Confederazione, l'AFF emana congiuntamente all'UFPER istruzioni annuali per i rapporti sul raggiungimento degli obiettivi strategici e sulla gestione del personale delle unità rese autonome della Confederazione.

3 Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La modifica proposta dell'OLOGA stabilisce una chiara ripartizione dei compiti tra i dipartimenti con il più stretto legame e le altre unità amministrative interessate. Ciò non comporta nuovi compiti, ma conferisce in ampia misura un fondamento giuridico di validità generale alla prassi esistente. La modifica intende precisare l'orientamento strategico e il controllo delle unità rese autonome della Confederazione. Di conseguenza non vi sono ripercussioni sul piano finanziario né sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

³³ Cfr. rapporto sul governo d'impresa, FF 2006 7545 7603, nota 70.

³⁴ Cfr. anche il rapporto di esperti 2019 sul governo d'impresa, n. 5.2.4 in merito agli uffici con ruoli di committente. Nel quadro della propria valutazione di questo rapporto, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a un coinvolgimento sistematico degli uffici competenti per evitare conflitti d'interesse e mantenere la separazione dei diversi ruoli della Confederazione. Appare tuttavia opportuno che i dipartimenti con il più stretto legame richiedano informazioni agli uffici competenti in un ambito chiaramente definito.

³⁵ Rapporto CdG AutoPostale, n. 8.2.2.3.

4 Ripercussioni sull'economia, sulla società e sull'ambiente

La modifica proposta dell'OLOGA non ha alcuna ripercussione sull'economia, sulla società e sull'ambiente.